



## **Rete Natura 2000**

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

### **IT1110050 Mulino Vecchio**

### **Misure di conservazione sito-specifiche**

*(Approvate con D.G.R. n. 29-3572 del 04/07/2016)*



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio  
Settore Biodiversità e Aree Naturali

## INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI .....	4
Art. 1: (Principi generali, ambito di applicazione e valenza).....	4
TITOLO II: MISURE DI CONSERVAZIONE COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE AMBIENTALI PRESENTI NEL SITO DELLA RETE NATURA 2000 IT1110050 “MULINO VECCHIO” .....	5
Art. 2. (Disposizioni generali) .....	5
Art. 3. (Divieti).....	6
Art. 4. (Obblighi).....	8
Art. 5. (Attività da promuovere e buone pratiche) .....	10
Art. 6. (Monitoraggi e piani di azione).....	12
Titolo III MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI PRESENTI ALL’INTERNO DEL SITO DELLA RETE NATURA 2000 IT1110050 “MULINO VECCHIO” .....	13
Art. 7. (Ambito di applicazione) .....	13
<b>CAPO I Ambienti forestali</b> .....	13
Art. 8 (Disposizioni generali) .....	13
Art.9 (Divieti).....	13
Art. 10 (Obblighi).....	14
Art. 11 (Attività da promuovere e buone pratiche) .....	16
Art. 12 (Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all’invecchiamento a tempo indefinito).....	16
Art. 13 Norme per i Quercio-carpineti di alta pianura e degli impluvi collinari (9160) ed i boschi misti della pianura alluvionale (91F0).....	17
Art. 14 (Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0*)) .....	18
<b>CAPO II: Ambienti delle acque correnti</b> .....	20
Art. 15 (Divieti) .....	20
Art. 16 (Obblighi).....	21
Art. 17 Attività da promuovere e buone pratiche.....	22
Art. 18 Norme per la vegetazione riparia erbacea ed arbustiva di greto dei fiumi e dei torrenti (3270) .....	23
<b>CAPO III: Ambienti agricoli</b> .....	24
Art. 19 Divieti .....	24
Art. 20 Obblighi.....	25
Art. 21 Attività da promuovere e buone pratiche.....	25
Art. 22 Norme per i prati stabili da sfalcio di bassa quota (6510).....	26
TITOLO IV MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE COLONIE DI CHIROTTERI PRESENTI ALL’INTERNO DEL SITO DELLA RETE NATURA 2000 IT1110050 “MULINO VECCHIO” .....	28

Art. 23 Divieti, obblighi e buone pratiche per le colonie di Chiroteri che si trovano in edifici o infrastrutture..... 28

## TITOLO V MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE .... 30

### **INVERTEBRATI**.....30

Art. 24 Norme per gli ambienti con presenza di *Unio elongatulus* ..... 30

### **PESCI** .....30

Art. 25 Norme per gli ambienti con presenza di *Barbus plebejus*, *Cobitis bilineata*, *Telestes muticellus*..... 30

Art. 26 Norme per gli ambienti con presenza di *Lampetra (Lethenteron) zanandreaei*, *Cottus gobio*)..... 30

Art. 27 Norme per gli ambienti con presenza di specie ittiche delle acque correnti - *Salmo marmoratus*..... 31

### **ANFIBI** .....32

Art. 28 Norme per gli ambienti con presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee - *Triturus carnifex*, *Rana dalmatina* ..... 32

### **RETTILI**.....32

Art. 29 Norme per gli ambienti con presenza di *Elaphe longissima*..... 32

Art. 30 Norme per gli ambienti con presenza di *Coluber (Hierophis) viridiflavus*..... 32

Art. 31 Norme per gli ambienti con presenza di *Lacerta (viridis) bilineata* e *Podarcis muralis* ..... 33

### **UCCELLI**.....33

Art. 32 Norme per gli ambienti con presenza di *Alcedo attui* ..... 33

Art. 33 Norme per gli ambienti con presenza di *Ardea alba*, *Egretta garzetta*..... 33

Art. 34 Norme per gli ambienti con presenza di *Dendrocopos maior*, *Dendrocopos minor*, *Dryocopus martius*..... 34

### **ALLEGATO A** .....35

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali nel sito Rete Natura 2000 IT1110050 “Mulino Vecchio” ..... 35

Tab. 2 – Elenco delle specie dal Formulario Standard, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive Habitat e Uccelli..... 35

Tab. 3 - Elenco delle specie forestali autoctone sporadiche ..... 36

### **ALLEGATO B: specie alloctone invasive**.....37

# TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1: (Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”* sono disposte le seguenti misure di conservazione sito specifiche, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*.
2. Le presenti misure di conservazione sito specifiche recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”* e dalle *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”* approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016, e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) *“Mulino Vecchio”* Cod. IT1110050 che fa parte della Rete Natura 2000 del Piemonte e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) all'atto della loro designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
3. Le presenti misure di conservazione sito specifiche sono vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività attraverso:
  - a) obblighi, limitazioni o divieti, per la conservazione di specie ed habitat di interesse comunitario;
  - b) attività da promuovere e buone pratiche per mantenere in uno stato di conservazione favorevole le specie e gli habitat di interesse comunitario.
4. Le presenti misure di conservazione sito specifiche:
  - a) integrano le previsioni della normativa e dei rispettivi strumenti di pianificazione vigenti nelle porzioni del sito Natura 2000 ricadente nelle aree protette regionali;
  - b) integrano le previsioni contenute nelle Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014;
  - c) qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti amministrativi regionali o locali.
5. Nell'ambito della Rete Natura 2000 e più in generale in relazione alla conservazione della biodiversità caratterizzante il territorio regionale e la sua rete ecologica, i piani, i programmi, anche di livello comunitario, nonché i progetti, gli interventi, le attività e le opere, dovranno contemplare prioritariamente le attività da promuovere e le buone pratiche individuate dalle presenti misure di conservazione. Tali indicazioni dovranno essere prioritariamente considerate anche ai fini della definizione degli interventi di gestione, recupero, mitigazione e compensazione, nell'ambito delle

procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza, ai sensi delle rispettive normative di riferimento.

6. Ai sensi dell'articolo 45 della l.r. 19/2009, per esigenze di rilevante interesse pubblico, in mancanza di soluzioni alternative, si può provvedere all'autorizzazione di piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere eventualmente in contrasto con le presenti misure di conservazione, previa procedura di valutazione di incidenza prescrittiva di misure compensative atte a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000.
7. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti misure di conservazione si applicano le "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte" approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016.
8. Per le violazioni delle presenti misure si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55, commi 15 e 16 della l.r. 19/2009, a seconda delle fattispecie da sanzionare.

## **TITOLO II: MISURE DI CONSERVAZIONE COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE AMBIENTALI PRESENTI NEL SITO DELLA RETE NATURA 2000 IT1110050 "MULINO VECCHIO"**

### Art. 2. (Disposizioni generali)

1. Nel sito della Rete Natura 2000 IT1110050 "Mulino Vecchio", di seguito denominato Sito, sono vietate le attività, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi e le opere che possono compromettere lo stato di conservazione degli habitat inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat, delle specie inserite negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat e dei loro habitat, delle specie di uccelli inseriti nell'Allegato I della Direttiva Uccelli, degli uccelli migratori e dei loro habitat.
2. In funzione della presenza rilevante, all'interno del sito della Rete Natura 2000, di tipologie ambientali ricadenti nelle macro tipologie "ambienti forestali", "ambienti delle acque correnti" e "ambienti agricoli", sono da promuovere e sostenere piani, programmi, progetti, interventi, attività ed opere che contribuiscano allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
3. E' richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per piani, programmi, interventi, progetti, attività ed opere suscettibili di determinare, direttamente od indirettamente, incidenze significative, alterando il loro stato di conservazione, sugli habitat o sulle specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e nell'Allegato I della Direttiva Uccelli, per i quali il sito della Rete Natura 2000 è stato identificato.
4. Le presenti misure di conservazione costituiscono riferimento obbligatorio ed inderogabile per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza così come prevista dagli articoli 43 e 44 della l.r. 19/2009 e per la formulazione del conseguente giudizio di incidenza, fatte salve le fattispecie di cui all'articolo 45 della stessa legge.
5. I piani ed i programmi devono essere predisposti nel rispetto dell'articolo 44 della l.r. 19/2009 e s.m.i. e delle presenti misure di conservazione.
6. Gli interventi, i progetti, le attività e le opere predisposti e/o eseguiti in conformità a quanto previsto dalle presenti misure di conservazione o dal piano di gestione non

sono da sottoporre alla procedura di valutazione di incidenza, fatti salvi i casi in cui la procedura viene richiamata da tali misure e piani.

7. Preso atto della non significatività dei seguenti interventi alla luce degli habitat e delle specie presenti, non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per:
- a) manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauri e risanamenti conservativi, ristrutturazioni ed ampliamenti di edifici esistenti che non comportino un mutamento di destinazione d'uso od un aumento di volumetria o di superficie superiore al 20 per cento, salvo quanto disposto ai sensi dalle presenti misure di conservazione per le specie di chiroteri tutelate dalle Direttive europee di cui al Titolo IV del presente provvedimento;
  - b) manutenzioni ordinarie e straordinarie di infrastrutture lineari (reti viarie, ferroviarie, acquedotti, fognature, linee elettriche e telefoniche, gasdotti, oleodotti, viabilità forestale, impianti di telefonia fissa e mobile e per l'emittenza radiotelevisiva) a condizione che:
    - 1. non comportino modifiche od ampliamenti di tracciato e d'ubicazione;
    - 2. il cantiere non comporti la realizzazione di nuove piste di accesso e/o aree di deposito e di servizio;
    - 3. non siano previsti l'impermeabilizzazione di canali irrigui e/o interventi di artificializzazione di sponde di corsi d'acqua e laghi;
  - c) recinzione di lotti di pertinenze residenziali, artigianali ed industriali se consentono il passaggio della fauna selvatica di piccola taglia o qualora si tratti di orti o frutteti; a tale fine le pertinenze sono individuate come definite negli strumenti urbanistici vigenti;
  - d) realizzazione di impianti fotovoltaici e solari sui tetti degli edifici comunque destinati od a terra all'interno di pertinenze residenziali, artigianali, industriali e commerciali;
  - e) realizzazione di silos, vasche di stoccaggio ed impianti a biomasse finalizzati alla produzione energetica ad esclusivo autoconsumo dell'azienda agricola delle aziende agricole e forestali;
  - f) realizzazione di nuove derivazioni idriche assoggettate a procedura semplificata a norma della specifica regolamentazione in materia di uso delle acque pubbliche, a condizione che non sia prevista la realizzazione di opere fisse in alveo e sulle sponde;
  - g) interventi edilizi da effettuarsi in conformità agli strumenti urbanistici vigenti nell'ambito delle perimetrazioni dei centri abitati, definite od individuate in applicazione della normativa urbanistica vigente, nonché la realizzazione di edifici o strutture ad uso pertinenziale quali ad esempio box, ricoveri attrezzi, tettoie, piscine ecc. entro i lotti di pertinenza di edifici isolati esistenti, a destinazione residenziale od agricola, salvo quanto previsto all'articolo 23.

### Art. 3. (Divieti)

1. Nel Sito della Rete Natura 2000 IT1110050 "Mulino Vecchio" è fatto divieto di:
- a) uccidere o danneggiare le specie animali e vegetali incluse negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli; danneggiare o distruggere tane, nidi e ricoveri di qualsiasi specie; per le specie di interesse venatorio od alieutico si applicano le disposizioni di cui alle specifiche normative in materia, fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni dei piani di gestione o provvedimenti del soggetto gestore;
  - b) effettuare foraggiamento dissuasivo od attrattivo, con eccezione di quello finalizzato al trappolaggio od eventualmente previsto da specifici piani di

- controllo demografico delle popolazioni e piani d'azione, di cui all'articolo 47 della L.R. 19/2009, approvati dal soggetto gestore;
- c) convertire ad altri usi le superfici a prato permanente ed a pascolo permanente corrispondenti al seguente habitat Natura 2000: codice 6510 (la cui descrizione è consultabile al sito: <http://www.regione.piemonte.it/habiweb/ricercaAmbienti.do>), se non per fini di recupero di habitat di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva Habitat, ovvero per ricostituire habitat per specie dell'Allegato II della Direttiva Habitat e dell'Allegato I della Direttiva Uccelli, per la cui conservazione il sito è stato designato, oppure per fini di recupero di colture appartenenti alla tradizione del luogo, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
  - d) eliminare od alterare gli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario, quali siepi, filari, alberi isolati od in gruppo di interesse conservazionistico, fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata), terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono ammesse le ordinarie pratiche manutentive e colturali tradizionali e sono fatti salvi i casi di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, nonché sono ammessi i tagli fitosanitari riconosciuti dalle Autorità Competenti e l'eliminazione di soggetti arborei od arbustivi appartenenti a specie invadenti o non autoctone;
  - e) effettuare livellamenti del terreno in assenza del parere positivo del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
  - f) bruciare le stoppie e le paglie e la vegetazione avventizia, fatta eccezione per le pratiche agricole o fitosanitarie consentite dalla legislazione vigente;
  - g) realizzare nuove discariche, impianti di trattamento di acque reflue, impianti di trattamento e/o smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché ampliare quelli esistenti in termine di superficie, fatti salvi gli ampliamenti nell'ambito delle rispettive aree già destinate a tale utilizzo a condizione che sia espletata la procedura di valutazione di incidenza del progetto. Sono fatte salve le discariche per inerti, limitatamente a quelle che smaltiscono esclusivamente i rifiuti inerti per i quali è consentito il conferimento senza preventiva caratterizzazione di cui alla normativa vigente, previo l'espletamento della procedura di valutazione d'incidenza e gli impianti di trattamento di scarichi domestici od assimilati, previo assenso del soggetto gestore;
  - h) abbattere alberi appartenenti a specie non incluse nell'allegato B di interesse conservazionistico per la fauna, con cavità di grandi dimensioni e vecchie capitozze, ferma restando la tutela della pubblica incolumità; negli ambienti forestali, vale esclusivamente quanto previsto dall'art. 10, comma 2.
  - i) abbattere completamente querce di specie autoctone deperienti o morte colonizzate da coleotteri xilofagi di interesse conservazionistico, in formazioni non costituenti bosco ed alberi isolati ferma restando la tutela della pubblica incolumità;
  - j) svolgere manifestazioni sportive, competitive e non, con mezzi motorizzati su laghi e fiumi dal 1° ottobre al 31 luglio;
  - k) irrorare prodotti fitosanitari con mezzi aerei, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; eventuali altri interventi di lotta biologica effettuati con irrorazione aerea sono sottoposti ad adeguata azione di

- monitoraggio per stabilire tempi e modi di distribuzione del prodotto, compatibilmente con le finalità di conservazione del sito Natura 2000;
- l) introdurre e/o diffondere qualsiasi specie animale o vegetale alloctona, ovvero non presente naturalmente nel territorio del sito, fatte salve le specie non invasive, non elencate nell'Allegato B, allevate, coltivate od ornamentali e le specie antagoniste utilizzate per lotta integrata e biologica;
  - m) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio; i ripopolamenti a scopo alieutico di trota fario (*Salmo [trutta] trutta*) e trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) sono subordinati a preventiva valutazione di incidenza fino alla eventuale definizione di modalità di gestione tramite specifico Piano di Gestione;
  - n) introdurre e/o diffondere qualsiasi organismo geneticamente modificato (OGM) all'interno dei siti della Rete Natura 2000 in ossequio ai disposti della l.r. 27/2006 "*Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità*";
  - o) svolgere attività di addestramento cani, con o senza sparo, dal 1° gennaio al 1° settembre, fatte salve le zone di cui all'articolo 10, comma 8, lettera e), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*", sottoposte a procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009;
  - p) nell'attività venatoria, praticare la battuta e praticare la braccata con un numero di cani superiore a 4;
  - q) svolgere attività di guerra simulata senza l'assenso del soggetto gestore od in contrasto con le norme del piano di gestione, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. Tale attività è in ogni caso vietata dal 1° marzo al 30 ottobre;
  - r) svolgere manifestazioni, raduni od eventi sportivi e ricreativi senza l'assenso del soggetto gestore od in contrasto con le norme del piano di gestione, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
  - s) realizzare nuove strutture destinate a poligoni o campi di tiro permanenti per armi da fuoco;
  - t) realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici su terreni occupati da habitat naturali o seminaturali, incluse le praterie ed i prati permanenti; sono esclusi dal divieto i piccoli impianti funzionali all'attività delle aziende agricole, aventi dimensioni fino a 10 chilowatt;
  - u) accedere alle aree di particolare interesse conservazionistico, opportunamente segnalate dal soggetto gestore;
  - v) utilizzo di munizionamento al piombo;
  - w) svolgere attività di circolazione motorizzata fuoristrada ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 e s.m.i. "*Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale*", fatte salve le deroghe di cui al comma 6 dello stesso articolo; per i percorsi individuati dai Comuni ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della l.r. 32/1982 è necessario l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza.

#### Art. 4. (Obblighi)

1. Nel Sito della Rete Natura 2000 IT1110050 "Mulino Vecchio" è fatto obbligo di:
  - a) utilizzare materiale vegetale di base proveniente dall'Italia settentrionale ed adatto alla stazione per effettuare imboschimenti, rimboschimenti, rinfoltimenti ed impianti di qualsiasi tipo di specie arboree od arbustive



autoctone; in alternativa è possibile impiegare materiale locale raccolto all'interno del sito, previo assenso del soggetto gestore; per le specie autoctone non presenti attualmente all'interno del sito è necessario uno studio che evidenzi che tale reintroduzione non abbia effetti negativi su habitat e specie di interesse comunitario presenti nei siti;

- b) conservare siepi, filari e grossi esemplari di latifoglie autoctone (di diametro superiore ai 50 centimetri), fatto salvo quanto previsto per gli ambienti forestali dall'art. 10, comma 3, lett. e);
- c) regolamentare la navigazione a motore su fiumi e laghi, sia pubblica sia privata, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario, individuando periodi e tratti ammessi, nell'ambito del piano di gestione;
- d) garantire sulle superfici a seminativo soggette al ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno ed altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali a norma dell'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presenza di una copertura vegetale, naturale od artificiale, durante tutto l'anno ed attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013; dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, salvo deroghe previste da norme sito-specifiche o dai piani di gestione; il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno; è fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore; in deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale od artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
  - 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
  - 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
  - 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002 in ordine alle misure nazionali di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il sostegno al reddito a favore dei coltivatori di taluni seminativi;
  - 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
  - 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, sono ammesse lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve diverse disposizioni del soggetto gestore;
- e) mettere in sicurezza rispetto al rischio di impatto e/o elettrocuzione per l'avifauna, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione od in manutenzione straordinaria od in ristrutturazione; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di dispositivi di segnalazione sui cavi o utilizzo di cavi ad alta visibilità, interrimento dei

- cavi, isolamento dei sostegni ed utilizzo di cavi isolati in particolare in prossimità di siti di nidificazione di rapaci ed ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;
- f) richiedere l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione o da specifici Piani d'azione di cui all'articolo 47 della l.r. n. 19/2009 o l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, per l'esecuzione di qualsiasi intervento di reintroduzione di specie selvatiche animali o vegetali autoctone; le reintroduzioni devono essere volte alla conservazione di specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli, ovvero caratteristiche degli ambienti naturali del sito, incluse nelle categorie di specie minacciate delle "Liste rosse", protette dalle norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;
  - g) sottoporre alla procedura di valutazione d'incidenza l'istituzione delle aziende faunistico venatorie (AFV) e delle aziende agriturismo venatorie (AATV) o il rinnovo delle concessioni in essere;
  - h) in caso di interventi di cantierizzazione che comportino: movimenti terra, impiego di inerti provenienti da fuori sito e/o operazioni di taglio/sfalci/eradicazione di specie vegetali invasive riportate nell'allegato B, il proponente l'opera deve porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire l'insediamento e/o la diffusione di specie vegetali alloctone, con particolare riguardo alle entità incluse nell'Allegato B. Le modalità specifiche di intervento dovranno essere definite in base alla bibliografia di settore con particolare riferimento a quanto riportato per le singole specie nelle schede monografiche consultabili sulla pagina web: [http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela\\_amb/esoticheInvasive.htm](http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm).

#### Art. 5. (Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Nel Sito della Rete Natura 2000 IT1110050 "Mulino Vecchio" sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
  - a) attività di informazione e sensibilizzazione degli amministratori locali, della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio, sulla Rete Natura 2000;
  - b) tabellazione dei confini, prioritariamente nei principali punti di accesso o lungo strade e sentieri;
  - c) attività di sensibilizzazione degli attori locali, pubblici e privati, all'uso delle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, nazionali e comunitari volte a facilitare l'attuazione delle misure del presente atto;
  - d) promozione di accordi e convenzioni che prevedano la collaborazione di soggetti pubblici e privati con l'obiettivo di incrementare la tutela del patrimonio naturalistico presente nel territorio della Rete Natura 2000;
  - e) ripristini e recuperi di ambienti degradati od antropizzati in disuso con finalità di ricostituzione di ambienti di interesse comunitario o di eliminazione di fattori di pressione o di impatto;
  - f) attività di conservazione, miglioramento, ripristino e creazione di habitat di interesse comunitario (inclusi gli habitat di specie di interesse comunitario) che tendono a trasformarsi in assenza di interventi gestionali, o che hanno dinamica regressiva a seguito dell'abbandono di pratiche colturali;
  - g) attività agro-silvo-pastorali, direttamente od indirettamente connesse alla conservazione delle specie ed al mantenimento od al miglioramento degli habitat di interesse comunitario; adozione di modalità di pascolo turnato, guidato o razionato, ove possibile con recinzioni elettriche al fine di non

alterare con il pascolo vagante il valore naturale della cotica erbosa ed il valore economico del pascolo;

- h) redazione di Piani Pastorali Aziendali, sia per i pascoli di proprietà privata che in sede di rinnovo di contratto di affitto dei pascoli di proprietà pubblica, con individuazione delle tipologie pastorali piemontesi e correlazione con gli habitat e le specie di interesse conservazionistico;
- i) esercizio del pascolo sulla base dei criteri di conservazione degli habitat concordati annualmente con il soggetto gestore sia in caso di affitto, sia in caso di conduzione diretta, per i pascoli di proprietà privata;
- j) predisposizione ed attuazione, per i pascoli di proprietà pubblica, di progetti specifici in applicazione del piano pastorale aziendale, mirati al recupero/miglioramento di habitat pastorali di interesse conservazionistico;
- k) minimizzazione di impatto delle pratiche agrozootecniche, produttive e turistico-ricreative, tramite il loro adeguamento, trasformazione, riconversione;
- l) rilocalizzazione di attività ed infrastrutture che producono impatti negativi, diretti od indiretti, sulla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario;
- m) contenimento del consumo di suolo, attraverso interventi di riqualificazione e riutilizzo dei manufatti esistenti;
- n) riduzione dell'impatto dell'illuminazione artificiale, anche ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 *"Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche"*, perseguendo i seguenti obiettivi:
  - 1. minimizzazione della dispersione luminosa, contenendo con precisione il fascio luminoso;
  - 2. minimizzazione delle emissioni di lunghezza d'onda inferiore a 500 nanometri e in particolare degli UV (produzione di luce con caratteristiche di distribuzione spettrale a minor impatto o filtrabile alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato);
- o) in fase di revisione dei piani faunistici venatori provinciali, ricollocare le zone di addestramento cani al di fuori dei siti della Rete Natura 2000;
- p) adeguata informazione e messa a disposizione di cartografia della Rete Natura 2000 da parte degli Istituti venatori (comprensori alpini, ambiti territoriali di caccia, aziende faunistico venatorie, aziende agriturismo venatorie) ai cacciatori abilitati a svolgere l'attività venatoria sul territorio di competenza;
- q) accorgimenti per non rendere disponibili risorse trofiche utilizzabili da predatori opportunisti quali gabbiani, cornacchie e volpi;
- r) realizzazione di passaggi faunistici in grado di garantire la naturale dispersione delle popolazioni sul territorio; particolare attenzione dovrà essere posta nei riguardi delle specie animali presenti in Direttiva Habitat od incluse nelle categorie di specie minacciate delle liste rosse, protette da norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;
- s) individuare la viabilità secondaria, con particolare riferimento a quella priva di sedime asfaltato, e regolamentarne il transito del pubblico, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario, nell'ambito del piano di gestione od a cura del soggetto gestore, fatti salvi i diritti del soggetto proprietario e gestore della strada;

- t) porre in essere, per i soggetti gestori dei siti Natura 2000, tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza dei siti sui territori di competenza e le relative limitazioni di cui alle presenti misure di conservazione;
  - u) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di presenza, censimento od abbattimento relativi a tutte le specie oggetto di prelievo venatorio, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici;
  - v) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di monitoraggio raccolti nell'ambito delle valutazioni di impatto ambientale e di incidenza riferiti a piani e progetti, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici.
2. Nel sito della Rete Natura 2000 IT1110050 "Mulino Vecchio" sono da promuovere le seguenti attività, previo l'assenso del soggetto gestore fermo restando l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
- a) interrimento di cavi o di reti tecnologiche aeree;
  - b) porre in essere, in presenza di specie alloctone con comportamento invasivo anche potenziale nel sito (flora, fauna terrestre e acquatica di cui all'Allegato B o altre di riconosciuto comportamento invasivo), piani e programmi per la prevenzione della loro diffusione e, in particolare nel caso delle specie più problematiche contrassegnate nell'Allegato B, finalizzati al controllo/eradicazione.

#### Art. 6. (Monitoraggi e piani di azione)

1. La Regione Piemonte, in applicazione degli articoli 10 e 12 e dell'Allegato V della Direttiva Uccelli, dell'articolo 7 del D.P.R. 357/1997 e degli articoli 47 e 48 della l.r. 19/2009:
- a) raccoglie i dati relativi alle specie di maggiore interesse tramite le Banche Dati Naturalistiche Regionali;
  - b) definisce le linee guida regionali per il monitoraggio, condotto con criteri scientifici, delle specie e degli habitat di interesse comunitario al fine di individuare eventuali cambiamenti nella dinamica delle popolazioni e dei parametri ambientali; in base ai dati dei monitoraggi potranno essere opportunamente adeguate le misure di conservazione previste dai singoli piani di gestione;
  - c) predisporre piani d'azione regionali finalizzati all'individuazione di opportune misure di gestione e conservazione di particolari specie o gruppi di specie;
  - d) attua a scala regionale programmi e azioni volte a contenere o ridurre gli impatti delle specie alloctone sugli ecosistemi con misure di informazione, prevenzione e contenimento;
  - e) individua idonee forme incentivanti volte a favorire l'accesso alle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, per facilitare l'attuazione delle presenti misure di conservazione.
2. Il soggetto gestore si organizza secondo gli indirizzi di cui sopra a raccogliere i dati e a trasmetterli al competente Settore Regionale.

## **Titolo III MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO DELLA RETE NATURA 2000 IT1110050 "MULINO VECCHIO"**

### **Art. 7. (Ambito di applicazione)**

1. Gli habitat o raggruppamenti di habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, o di habitat importanti per la conservazione di specie animali o vegetali dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE o per le specie di avifauna inserite nell'Allegato I della Direttiva Uccelli o per l'avifauna migratrice costituiscono, ai fini del presente provvedimento, tipologie ambientali di riferimento per il sito della Rete Natura 2000 IT1110050 "Mulino Vecchio", così come descritte nell'Allegato A.
2. In funzione della presenza significativa, all'interno del sito della Rete Natura 2000, di tipologie ambientali ricadenti nelle macro tipologie "ambienti forestali", "ambienti delle acque correnti" ed "ambienti agricoli", i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere che possono incidere sul loro stato di conservazione sono soggetti alle seguenti misure di conservazione sito specifiche.
3. Fatto salvo quanto già previsto nei Titoli I, II, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere conformi alle seguenti misure non sono sottoposti alla procedura della valutazione di incidenza.

### **CAPO I Ambienti forestali**

#### **Art. 8 (Disposizioni generali)**

1. Fino all'approvazione di piani di gestione di cui agli articoli 40 e 42 della l.r. 19/2009 o di Piani Forestali Aziendali di cui all'articolo 12 della l.r. 4/2009 che abbiano espletato la Procedura di valutazione di incidenza, nel sito della Rete Natura 2000 "Mulino Vecchio" con presenza di ambienti forestali, si applicano i disposti di cui agli articoli 10 e 11, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale, per quanto qui non disciplinato.

#### **Art.9 (Divieti)**

1. Negli ambienti forestali del sito della Rete Natura 2000 IT1110050 "Mulino Vecchio" è vietato:
  - a) effettuare il trattamento a tagli successivi uniformi per estensioni maggiori di 3 ettari accorpati;
  - b) effettuare drenaggi od altri interventi che modifichino il livello idrico rispetto a quello ordinario in cui si è sviluppato il popolamento, fatte salve sistemazioni idrogeologiche da realizzare in accordo con il soggetto gestore secondo le tecniche di Ingegneria Naturalistica ovunque possibile;
  - c) transitare con qualsiasi mezzo in condizioni di suolo saturo o non portante;
  - d) percorrere il suolo con mezzi meccanici al di fuori della viabilità esistente e/o delle eventuali vie di esbosco definite dalla normativa forestale;

- e) il pascolo in bosco, fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive sulla base delle previsioni del piano di gestione o di specifici progetti approvati dal soggetto gestore;
- f) rimboschire gli habitat aperti associati al bosco inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat (brughiere, molinieti, cespuglieti, praterie, zone umide, etc.).

## Art. 10 (Obblighi)

1. Negli ambienti forestali del sito della Rete Natura 2000 IT1110050 "Mulino Vecchio" è fatto obbligo di:
  - a) nei cedui delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 2 ettari, con il rilascio di almeno il 25 per cento di copertura;
  - b) nel governo misto, nei tagli intercalari e di conversione delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 5 ettari;
  - c) nelle fustaie coetanee trattate con tagli a buche, la superficie massima della singola buca è pari a 2000 metri quadri;
  - d) le fustaie disetanee, sono trattate con tagli a scelta colturali, con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; l'estensione delle superfici percorribili nella stessa annata silvana non può superare il 25 per cento della superficie di ciascun ambiente all'interno del Sito;
  - e) i boschi di neoformazione sono governati a fustaia, eccetto i robinieti;
  - f) i tagli nelle aree di pertinenza dei corpi idrici sono effettuati secondo i disposti della lettera c) dell'articolo 16 delle presenti Misure di Conservazione;
  - g) in tutti gli interventi selvicolturali valorizzare le specie arboree potenziali localmente meno rappresentate o sporadiche (Allegato C delle Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte);
  - h) nel corso degli interventi forestali, effettuare azioni di controllo selettivo di specie legnose esotiche invasive di cui all'allegato B delle Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte, fatta eccezione per i robinieti per i quali è consentito il taglio con estensione massima di 5 ettari rilasciando una copertura minima pari ad almeno il 25% e tutti gli esemplari appartenenti a specie diverse da robinia e non incluse nell'Allegato B , per le quali è comunque ammesso il diradamento sulle ceppaie;
  - i) gli interventi selvicolturali a carico dei tipi forestali costituenti habitat di interesse comunitario prioritario sono soggetti alla procedura di valutazione di incidenza, fatto salvo il taglio a scelta colturale ed i tagli intercalari di qualsiasi superficie, e gli altri interventi selvicolturali di estensione inferiore a 0,25 ettari, per singola proprietà e per anno solare, condotti secondo le modalità previste dalle presenti misure di conservazione.
2. Tutti i tipi di intervento sono condotti secondo le seguenti modalità:
  - a) è rilasciato all'invecchiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo ogni 2500 metri quadrati d'intervento, appartenente a specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna;

- b) è rilasciato almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e almeno un albero dominante a ettaro colonizzato da edera ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente;
  - c) è rilasciato almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee;
  - d) sono rispettati nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;
  - e) in tutte le forme di governo e trattamento è necessario rispettare i margini del bosco per una fascia di ampiezza minima di 10 metri, con il rilascio dei soggetti di bordo più stabili; tali piante non sono conteggiate per determinare la copertura o la provvigione da rilasciare al termine dell'intervento selvicolturale;
  - f) è mantenuta una quantità di alberi morti (in piedi o al suolo), a diversi stadi di decadimento, pari ad almeno il 50% di quelli presenti e comunque in misura non inferiore ad uno ogni 2500 mq. Dovranno essere rilasciati prioritariamente quelli di grandi dimensioni, di specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, che presentano cavità idonee alla nidificazione e rifugio della fauna. Sono fatti salvi gli interventi sui popolamenti danneggiati o distrutti da avversità o con comprovate problematiche fitosanitarie, per i quali si applicano le norme di cui al successivo comma 3; sono escluse le aree ad elevato rischio di incendi boschivi secondo il vigente piano AIB.
3. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2 delle Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte nel sito della Rete Natura 2000 "Mulino Vecchio" con ambienti forestali, è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:
- a) gli interventi per il contrasto dei danni di origine biotica di cui all'articolo 39 del vigente regolamento forestale, compresi quelli che prevedono l'impiego di sistemi di lotta biologica o chimica, fatta eccezione per l'impiego di sistemi di lotta biologica per contrastare patogeni nei confronti dei quali la lotta è resa obbligatoria con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987 (Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi) e del suo regolamento di attuazione;
  - b) gli interventi di ripristino di boschi danneggiati o distrutti di cui all'articolo 41 del vigente regolamento forestale, di estensione superiore a 0,25 ettari per singola proprietà e per anno solare e per quelli previsti dai piani di intervento straordinari di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. 4/2009;
  - c) l'abbattimento o lo sgombero di piante morte o schiantate da fattori abiotici qualora non si rilasci almeno il 20 per cento della necromassa presente;
  - d) la trasformazione dei boschi di tutte le categorie forestali in altra destinazione o qualità di coltura;
  - e) l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree od arbustive non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, fasce riparie, boschetti e grandi alberi isolati;
  - f) la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti e di impianti di arboricoltura da legno in habitat di interesse comunitario;
  - g) qualsiasi intervento selvicolturale, incluso il concentramento e l'esbosco, nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno;

- h) l'apertura di vie di esbosco per trattori tali da determinare una lunghezza superiore a 150 metri per ettaro d'intervento o comunque superiore al chilometro, una larghezza massima del piano viabile superiore a 3 metri ed un'altezza delle scarpate superiore al metro.

#### Art. 11 (Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Negli ambienti forestali del sito della Rete Natura 2000 IT1110050 "Mulino Vecchio" sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
  - a) gli interventi selvicolturali orientati al raggiungimento ed alla conservazione di una struttura forestale caratterizzata da una maggiore maturità e da una composizione specifica il più possibile simile a quella naturale;
  - b) il mantenimento di una quantità di grandi alberi, anche deperienti, in misura non inferiore al 10 per cento della massa complessiva del popolamento;
  - c) il reimpianto di boschi ripari e formazioni lineari con specie autoctone idonee alle stazioni, nonché il mantenimento di nuclei di bosco ripario non sottoposti ad interventi gestionali;
  - d) l'individuazione ed il mantenimento a tempo indeterminato di aree boscate non soggette ad interventi selvicolturali, compresa la rimozione di necromassa in piedi ed al suolo, da sottoporre a monitoraggio periodico;
  - e) il ripristino naturalistico di stagni, maceratoi, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, fossi e muretti a secco interni al bosco.

#### Art. 12 (Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)

1. La scelta degli alberi di interesse conservazionistico per la fauna deve avvenire secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:
  - a) alberi di maggior diametro di specie autoctone proprie della flora del luogo, con nidi di picchio; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti a specie a lento accrescimento, e quindi agli esemplari nati da seme;
  - b) alberi di specie autoctone proprie della flora del luogo, con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi quali: fessure profonde causate da agenti atmosferici od altri eventi traumatici; lembi di corteccia sollevata; fori di uscita di grossi insetti xilofagi o cavità di altra origine naturale con diametro pari ad almeno 15 millimetri. Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento; e quindi agli esemplari nati da seme;
  - c) alberi di maggior diametro appartenenti a specie autoctone proprie della flora del luogo; a parità di diametro dare priorità a quelli del genere *Quercus* od appartenenti ad altre specie a lento accrescimento e quindi agli esemplari nati da seme;
  - d) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, con nidi di picchio; fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, in caso di diametro simile, gli esemplari nati da seme;



- e) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, caratterizzati da diametro superiore a 25 centimetri e con caratteristiche (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b); fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
  - f) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, scelti tra quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, nati da seme.
2. Le piante da rilasciare all'invecchiamento a tempo indefinito dovranno essere contrassegnate in modo indelebile (ad es. cerchiatura con vernice) sul tronco e sulla ceppaia e facilmente riconoscibili nel tempo. Il piedilista riportante le indicazioni di specie e diametro degli esemplari così individuati deve essere allegato allo studio d'incidenza o, per gli interventi per i quali questo non sia necessario, al progetto di intervento di cui all'articolo 6 del vigente Regolamento forestale regionale ed alla comunicazione semplice di cui all'art. 4 del vigente regolamento forestale regionale per gli interventi previsti dai piani forestali aziendali.
  3. Una volta che un albero destinato all'invecchiamento indefinito sia caduto al suolo dovrà comunque essere conservato e, in occasione del successivo intervento selvicolturale, dovrà essere identificato e rilasciato un ulteriore albero secondo i criteri precedentemente illustrati.
  4. gli alberi vivi rilasciati sono conteggiati nel novero delle piante da rilasciare nelle diverse forme di governo ammesse dalle presenti Misure di Conservazione Sito Specifiche.
  5. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
    - a) gestione forestale che permetta la presenza di alberi in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
    - b) individuazione di nuclei di querce da lasciare all'invecchiamento a tempo indeterminato;
    - c) mantenimento e creazione di filari a prevalenza di querce nelle aree agricole;
    - d) mantenimento in gestione attiva della capitozzatura tradizionale;
    - e) conservazione e marcatura permanente di alberi dei generi di *Quercus*, *Salix*, *Prunus* (specie autoctone) e *Malus* caratterizzati da grandi cavità.

**Art. 13 Norme per i Quercocarpineti di alta pianura e degli impluvi collinari (9160) ed i boschi misti della pianura alluvionale (91F0)**

1. È vietato:
  - a) effettuare prelievi di singoli alberi al di fuori del periodo di curazione o del turno;
  - b) prelevare i portaseme di querce e di specie sporadiche di cui all'allegato C delle Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte in popolamenti con meno di 10 soggetti portaseme di querce e 10 soggetti portaseme di specie sporadiche ad ettaro;
  - c) il governo a ceduo.
2. È obbligatorio:
  - a) la conversione dei cedui in governo misto od in fustaia disetanea;
  - b) la conversione del governo misto in fustaia disetanea nei popolamenti in cui l'età del ceduo è maggiore di 30 anni;
  - c) nel governo misto la superficie massima d'intervento accorpata è pari a 2 ettari; la copertura deve essere mantenuta ad un minimo del 50 per cento

della componente a fustaia, articolata su almeno 3 classi cronologiche o corrispondenti classi diametriche;

- d) nel governo a fustaia il trattamento mediante tagli a scelta colturali per piede d'albero o per piccoli gruppi, fino a 1000 metri quadri;
  - e) che il periodo di curazione ed il turno della componente a ceduo del governo misto non siano inferiori a 10 anni, fermo restando il turno minimo per querceti e carpineti, pari a 20 anni; sono sempre possibili interventi mirati alla messa in luce del novellame di specie caratteristiche dell'habitat;
  - f) in presenza di esemplari, sorbi, melo, di altre specie ecotonali o localmente rare, caratterizzanti o d'avvenire questi vanno favoriti nella selezione anche a scapito delle specie costruttrici del querceto - carpineto;
  - g) in caso di moria o schianto del querceto, nel procedere all'eventuale sgombero è necessario il rilascio di una quota della necromassa e degli alberi gravemente danneggiati pari ad almeno il 50 per cento. In carenza di rinnovazione naturale, dopo lo sgombero è obbligatorio il rinfoltimento impiegando specie caratteristiche dell'habitat idonee alle condizioni e dinamiche stagionali.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) contenimento attivo delle specie esotiche invasive di cui all'Allegato B delle Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte, anche non contemporaneo ad altri interventi selvicolturali;
  - b) eliminazione dei pioppi clonali e di altre specie legnose estranee alla flora dell'habitat inseriti in bosco, facendoli morire in piedi ove l'abbattimento e l'esbosco possano danneggiare gli alberi di specie autoctone d'avvenire;
  - c) assistenza alla rinnovazione naturale delle querce e, in assenza di disseminazione od attecchimento, rinfoltimento artificiale a piccoli gruppi densi curando il novellame per almeno 5 anni fermo restando quanto previsto dagli articoli relativi alla provenienza del materiale vivaistico;
  - d) rilascio all'evoluzione naturale di aree coltivate limitrofe al bosco o creazione di fasce tampone tra bosco e coltivi per favorire la rinnovazione spontanea delle querce con adeguate condizioni di illuminazione.

**Art. 14 (Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0\*))**

1. È vietato:
- a) creare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra;
  - b) effettuare operazioni di concentramento e esbosco in condizioni di suolo saturo o non portante;
  - c) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti impaludati o su suoli torbosi con significativa presenza nello strato erbaceo di carici, è vietato qualsiasi intervento, ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente;
  - d) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui alla precedente lettera c), sono vietati interventi non conformi a quelli di cui al successivo comma 2;
  - e) nel saliceto di salice bianco e nei pioppeti di pioppo bianco e/o nero è vietato qualsiasi intervento ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in

uno stato di conservazione soddisfacente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 delle presenti Misure di Conservazione ;

- f) negli alneti di ontano bianco, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 delle presenti Misure di Conservazione , in caso di senescenza generalizzata è ammessa la ceduzione, su superfici fino a 5.000 metri quadrati, non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato dall'intervento; si mantengono i portaseme, anche di altre latifoglie caratteristiche delle stazioni;
- g) negli alneti misti di ontano bianco e ontano nero sono ammessi solo gli interventi di conservazione attiva della specie minoritaria ospitata;

2. È obbligatorio:

- a) in caso di moria del popolamento, eventuali interventi devono rilasciare almeno il 50 per cento della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi ed è obbligatoria la rinnovazione artificiale qualora assente quella naturale;
- b) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui al comma 1, lettera c, gli interventi devono eseguirsi in base alle seguenti specifiche:
  - 1. per i cedui, è obbligatoria la conversione a fustaia o il governo misto;
  - 2. per il governo misto, la superficie massima ammissibile delle tagliate è pari a 0,5 ha, e comunque non superiore al 30 per cento della superficie del popolamento oggetto di intervento, con rilascio di almeno il 50 per cento di copertura e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 10, comma 2 delle presenti *Misure di Conservazione*, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri. Il periodo di curazione minimo è di 20 anni.
  - 3. Le fustaie sono gestite con tagli a scelta colturale con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; se per gruppi, questi devono essere inferiori ai 1000 metri quadri con rilascio di provvigione residua comunque superiore a 100 metri cubi e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 10, comma 2 delle presenti *Misure di Conservazione*, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri. Il periodo di curazione minimo è di 20 anni.
- c) E' obbligatorio il rilascio degli esemplari di ontano nero con diametro superiore ai 40 cm, oltre a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 10.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) riconvertire i pioppeti clonali in pioppeti di pioppo bianco, pioppo nero o, in stazioni idonee, in alneti;
- b) creare fasce tampone interposte tra coltivi e formazioni legnose riparie con riconversione di seminativi a bosco, arboricoltura da legno, prati stabili o creazione di siepi perimetrali con specie caratteristiche dell'habitat a margine delle aree umide o dei corsi e specchi d'acqua;
- c) non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi e specchi d'acqua;

- d) contrastare le specie esotiche invasive con impiego di prodotti a bassa persistenza e rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- e) conservare attivamente habitat d'interesse associati (pratelli xerici, megaforie autoctone riparie, ecc.) mantenendo zone a densità variabile, radure erbacee, banchi di sabbia o ciottoli con rada vegetazione di greto;
- f) mantenere lungo i corsi d'acqua minori, anche artificiali, polloni a bordo acqua e ceppaie sottoescavate in numero sufficiente per permettere l'ombreggiamento e il rifugio di specie d'interesse conservazionistico e in generale della fauna ittica.

## CAPO II: Ambienti delle acque correnti

### Art. 15 (Divieti)

1. Negli ambienti delle acque correnti del sito della Rete Natura 2000 IT1110050 "Mulino Vecchio" è fatto divieto di:
  - a) alterare significativamente e/o in modo repentino il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali, secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed europee in materia di tutela delle acque, in senso sfavorevole ad ambienti ed habitat di specie di interesse comunitario o di elevato interesse conservazionistico;
  - b) uso di erbicidi e di pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo corsi d'acqua, canali e fossati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 2 lettera b) delle Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte, relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive;
  - c) intervenire con taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione spontanea nell'arco dello stesso anno su entrambe le sponde dei corsi d'acqua, canali e fossi di interesse conservazionistico individuati dal soggetto gestore del sito, che definisce altresì le modalità di alternanza nello spazio e nel tempo dei suddetti interventi, tenuto conto anche delle esigenze idrauliche ed agronomiche;
  - d) navigazione a motore con imbarcazioni destinate alla fruizione turistica in prossimità di tratti con sponde naturali a meno di 10 metri dalle medesime, salvo i tratti urbani o previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
  - e) accedere alle aree di nidificazione di uccelli di greto (sterne, occhione, etc.) in periodo riproduttivo, laddove individuate e segnalate, eventualmente anche cartograficamente, dai soggetti gestori in relazione alla localizzazione dei siti riproduttivi;
  - f) realizzare interventi di rettificazione e canalizzazione dell'alveo al di fuori dei centri abitati fatta salva la tutela della pubblica incolumità e la difesa di insediamenti ed infrastrutture. In tal caso gli interventi di protezione dovranno avvenire in misura compatibile con il mantenimento e la tutela dell'equilibrio

idrodinamico del corso d'acqua e mediante l'impiego, in via prioritaria, di tecniche di ingegneria naturalistica;

- g) accedere ad aree con accesso regolamentato in difformità alle disposizioni gestionali stabilite.

#### Art. 16 (Obblighi)

1. Negli ambienti delle acque correnti del sito della Rete Natura 2000 IT1110050 "Mulino Vecchio" con si applicano i seguenti obblighi:

- a) in caso di rifacimento di manufatti esistenti o progettazione e realizzazione di nuove barriere ed opere spondali, longitudinali o trasversali, attraversamenti di strade ed altre infrastrutture che causino una interruzione alla libera movimentazione della fauna ittica od una modificazione della struttura naturale dell'alveo, è obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.), la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione;
- b) opere di difesa longitudinali e trasversali, interventi di artificializzazione, di risagomatura, di dragaggio e di movimentazione degli alvei sono ammessi unicamente qualora indispensabili ai fini della protezione idraulica di infrastrutture o di insediamenti urbani consolidati ed in assenza di soluzioni alternative a minore impatto; in tali casi è comunque obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.) e di compensazione, la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione; si intendono esclusi da tale obbligo gli eventuali interventi di modificazione degli alvei necessari per favorire la riattivazione della dinamica fluviale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b) delle Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte ed il ripristino della funzionalità di derivazioni irrigue esistenti attuato mediante savanelle;
- c) la gestione della vegetazione legnosa nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, intesi come le zone comprese nella fascia A del PAI, per i corsi d'acqua per i quali sono definite, ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e per quelli intavolati a catasto a nome dello Stato come "beni demaniali – ramo acque", si effettua secondo quanto segue:
- 1) all'interno dell'alveo inciso:
    - il taglio manutentivo della vegetazione, conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile, massimizzando la loro flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente ed eliminando i soggetti di effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica od esposti alla fluitazione in caso di piena;
    - la ceduzione senza rilascio di matricine, con turni anche inferiori a quelli minimi, nel caso di dimostrata necessità legata a motivi di sicurezza idraulica;
  - 2) fuori dall'alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciglio di sponda e nelle zone comprese entro una fascia di 10 metri dalla riva di laghi naturali:
    - il taglio manutentivo, con il rilascio di almeno il 50 per cento di copertura residua, conservando i soggetti più stabili ed appartenenti a diverse classi diametriche;
    - il taglio delle piante inclinate od instabili che possono cadere nell'alveo.

- 3) fuori dell'alveo inciso, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, negli ambienti forestali sono consentiti i tagli eseguiti in conformità al capo I del titolo III delle presenti Misure di conservazione sito specifiche;
  - 4) i tagli di cui ai punti 1) e 2) sono effettuati per tratte continue di lunghezza non superiore a 500 metri, separate da fasce di pari estensione non trattate nell'arco di almeno 4 anni.  
Quando la larghezza dell'alveo inciso è superiore a 10 metri, i tagli praticati sulle sponde opposte devono essere effettuati ad aree alternate;
  - 5) qualsiasi intervento, incluso il concentramento e l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno. Periodi diversi potranno essere individuati nel Piano di Gestione;
  - 6) in corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica è sempre consentito il taglio di singole piante che possono recare danno alla loro funzionalità;
- d) creazione e mantenimento di fasce tampone di prato stabile o arboree/arbustive autoctone, evitando le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 5 metri dalla sponda dei corsi d'acqua naturali. La presente disposizione è estesa anche a canali irrigui e fossi di interesse conservazionistico individuati dal soggetto gestore del sito.

2. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2 delle Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte, negli ambienti delle acque correnti del sito della Rete Natura 2000 "Mulino Vecchio" è necessario espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:

- a) realizzazione di sbarramenti idrici e di interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde, tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, regimazioni, arginature, estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riduzione della superficie di isole ovvero di zone affioranti;
- b) eventuali interventi sulla vegetazione arborea per la messa in sicurezza della navigazione o per motivi idraulici;
- c) nuovi prelievi idrici, rinnovi di concessioni già esistenti ed attività che comportino la modifica dell'ambiente del corso d'acqua e del regime idrico, salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 7 lettera f) delle presenti Misure di conservazione sito specifiche;
- d) nuove autorizzazioni di scarichi da insediamenti produttivi.

#### Art. 17 Attività da promuovere e buone pratiche

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
- a) controllo e riduzione degli agenti inquinanti immessi nelle acque superficiali, sia derivanti dalle attività agricole e zootecniche, sia industriali o derivanti da scarichi urbani;
  - b) interventi di rinaturalizzazione delle sponde e dei corsi d'acqua;
  - c) all'interno delle golene sostituzione di seminativi e piantagioni di pioppo con zone umide, prati umidi, prati gestiti a fini naturalistici, prati stabili, boschi ripari;
  - d) mantenimento di alberi ed arbusti autoctoni, fossati, canalette di scolo, di irrigazione nonché di depressioni, stagni e prati all'interno delle golene, qualora non costituiscano pregiudizio alla buona conservazione dei corpi arginali;

- e) gestione periodica degli ambiti di canneto nelle aree perifluviali soggette ad interrimento (lanche, etc.), da realizzarsi al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con interventi finalizzati alla diversificazione strutturale, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso: tali interventi devono essere eseguiti previo assenso del soggetto gestore;
- f) interventi di tutela e ripristino di ripe scoscese con terreni sciolti e vegetazione discontinua;
- g) ripristino di fasce ripariali naturali, prati stabili, zone umide perifluviali temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, al fine di favorire l'insediamento di specie di flora e di fauna selvatiche autoctone anche tramite la messa a riposo dei seminativi e di consolidare la funzione di corridoi ecologici dei corsi d'acqua;
- h) razionalizzazione del carico e dei periodi di pascolo nelle aree golenali;
- i) favorire l'avvicendamento colturale e la conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di fitosanitari e fertilizzanti;
- j) richiesta di concessione, da parte degli enti territoriali, delle aree del demanio fluviale per fini naturalistici;
- k) creazione di fasce tampone di prato stabile od arbustive, evitando l'impiego di fitosanitari e le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 10 metri dalla sponda dei corsi d'acqua;
- l) rimozione, da parte dell'utente, delle canalizzazioni e/o delle tubazioni a servizio di scarichi cessati;
- m) individuazione, da parte del soggetto gestore, di aree con accesso regolamentato, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario;
- n) contenimento ed eradicazione delle specie vegetali alloctone inserite nell'Allegato B delle Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte;
- o) nel periodo invernale favorire lo sgombero di materiale legnoso completamente sradicato depositato sul greto dei fiumi, su precisa indicazione del soggetto gestore.

2. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) puntuale controllo demografico della nutria (*Myocastor coypus*), in particolare in zone ricche di vegetazione acquatica costituenti habitat di interesse comunitario od idonea alla riproduzione, all'alimentazione ed alla sosta di specie ornitiche;
- b) piani di manutenzione pluriennale, d'intesa con il soggetto gestore, che definiscano la distribuzione spaziale e temporale degli interventi di taglio, sfalcio e trinciatura della vegetazione spontanea di corsi d'acqua, canali e fossi.

## Art. 18 Norme per la vegetazione riparia erbacea ed arbustiva di greto dei fiumi e dei torrenti (3270)

1. È vietato:

- a) effettuare operazioni di estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riprofilature salvo interventi essenziali necessari per la tutela della

pubblica incolumità, dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e per la difesa di insediamenti ed infrastrutture, senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;

- b) nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico; il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione d'incidenza. In ogni caso non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;
  - c) transitare sui greti e guadare con mezzi a motore, fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza ed antincendio e specifica assenso disposto dal soggetto gestore;
  - d) limitare la naturale divagazione dei fiumi in zone naturali o prive di infrastrutture ed insediamenti a rischio con nuove arginature e contenimenti artificiali;
  - e) fertilizzare e/o ricoprire con suolo i greti ai fini della trasformazione in coltivi o praterie;
  - f) effettuare spandimenti zootecnici in aree di greto e comunque in aree golenali od alvei fluviali e torrentizi;
  - g) asportare o tagliare la vegetazione legnosa arbustiva od erbacea salvo quanto previsto al comma a) e per interventi effettuati dal soggetto gestore e finalizzati al mantenimento di specie e/o habitat di interesse comunitario.
2. È obbligatorio:
- a) mantenimento dei tratti fluviali e perifluviali soggetti naturalmente alla divagazione o alluvionamento al di fuori di tratti urbanizzati o con presenza di infrastrutture.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) acquisizione della disponibilità delle aree private tramite acquisto od affitto a lungo termine;
  - b) gestione dal demanio e delle proprietà pubbliche, incluse le aree riconquistate dalla dinamica fluviale, per la costituzione di fasce fluviali e perifluviali destinate alla libera espansione e rinaturalizzazione;
  - c) promozione di progetti mirati al contenimento di specie esotiche invasive;
  - d) limitazioni alla permanenza ed al transito di bestiame al pascolo ed all'abbeverata anche in base ad indicazioni previste nel piano di gestione.

## **CAPO III: Ambienti agricoli**

### **Art. 19 Divieti**

1. Nel sito della Rete Natura 2000 "Mulino Vecchio" con ambienti agricoli è fatto divieto di:
  - a) effettuare miglioramenti fondiari che comportino la variazione del piano di campagna con l'asportazione od il riporto di suolo ed inerti (sabbie, ghiaia, argilla, etc.) maggiori di 50 cm in un raggio di 500 metri da habitat di interesse comunitario interni al sito; sono fatti salvi gli interventi di miglioramento e ricostituzione degli habitat naturali promossi ed eseguiti dal soggetto gestore;
  - b) utilizzo e spandimento di fanghi di depurazione.



## Art. 20 Obblighi

1. Nel sito della Rete Natura 2000 “Mulino Vecchio” con ambienti agricoli si applicano i seguenti obblighi:
  - a) nei seminativi a riposo gli sfalci/trinciature e le lavorazioni nei seminativi a riposo sono ammessi dal 1° agosto al 30 settembre;
  - b) gli interventi su tratti di canali irrigui che presentano elevate perdite d’acqua o con problemi strutturali connessi alla loro messa in sicurezza sono ammessi fermo restando l’obbligo dell’espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
  - c) ai fini del controllo della vegetazione lungo la viabilità rurale e nelle aree marginali tra i coltivi è obbligatorio l’uso di tecniche che non prevedano l’utilizzo di diserbanti, è fatto salvo l’impiego di quelli previsti dalle norme tecniche delle misure agroambientali e gli interventi di contenimento delle specie alloctone invasive di cui all’Allegato B delle Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte, nell’ambito di specifici piani previo assenso del soggetto gestore;
  - d) il rispetto di una fascia tampone di larghezza minima di cinque metri, lungo canali, rii ed altri corpi idrici, nel caso di spandimenti di fertilizzanti ed ammendanti di origine organica e di fitosanitari, fatto salvo quanto previsto all’art. 5, comma 2 lettera b) delle Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte, relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive.
  - e) il rispetto di quanto previsto dal Piano di Gestione del distretto idrografico del Po, approvato con D.G.R. n. 32- 12952 del 22 febbraio 2016, quali disposizioni attuative del PAN (Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari).

## Art. 21 Attività da promuovere e buone pratiche

1. Negli ambienti agricoli del sito della Rete Natura 2000 IT1110050 “Mulino Vecchio” sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
  - a) sostituzione, limitazione, eliminazione dell’impiego di fitosanitari, ricorrendo a forme diverse di controllo degli organismi dannosi in conformità al PAN “Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” (DM 22/2/2014) ed alle “Linee Guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche”, favorendo l’uso di mezzi tecnici e/o prodotti fitosanitari, individuati prioritariamente tra quelli ammessi in agricoltura biologica, che presentino minore rischio per gli organismi da tutelare e per l’ambiente;
  - b) riduzione dell’impiego dei fertilizzanti promuovendo le pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale, che ne riducano la necessità (avvicendamento colturale, interrimento delle stoppie, utilizzo di concime organico, buone pratiche agricole, ecc.);
  - c) mantenimento delle stoppie e dei residui delle colture rinviando l’eliminazione e le lavorazioni del suolo almeno fino alla fine di febbraio;
  - d) ripristino o ricostituzione degli elementi naturali e seminaturali dello spazio rurale, quali fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoli, risorgive,

sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata, etc.), muretti a secco, siepi, filari, fasce arboreo-arbustive, piantate;

- e) taglio della vegetazione lungo corsi d'acqua, canali e fossi effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali ed animali;
- f) adozione di misure agroambientali per la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, allo scopo di creare o mantenere boschi, zone umide ed ambienti aperti, in particolare ai margini delle zone umide, lungo i corsi d'acqua e nelle fasce individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale quali elementi della rete ecologica (nodi principali, nodi secondari, corridoi ecologici, etc.);
- g) favorire la conversione di seminativi a mais verso prati stabili o cereali vernini ed in generale favorire la conversione a colture a basso consumo idrico;
- h) favorire l'avvicendamento colturale e la conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di apporti idrici, fitosanitari e fertilizzanti;
- i) utilizzo di dispositivi di involo davanti alle barre falcianti durante lo sfalcio dei foraggi e la trebbiatura di colture cerealicole secondo una modalità di sfalcio centrifuga;
- j) certificazione della gestione forestale sostenibile, dell'arboricoltura da legno ed in particolare dei pioppeti, secondo gli standard internazionali riconosciuti (PEFC o FSC);
- k) mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti;
- l) adozione di misure per la riduzione di agenti inquinanti di origine agricola immessi nell'agroambiente;
- m) favorire ed incentivare il mantenimento e la creazione di siepi e filari autoctoni nelle aree agricole anche con interventi di capitozzature tradizionali.

#### Art. 22 Norme per i prati stabili da sfalcio di bassa quota (6510)

##### 1. È vietato:

- a) lavorazioni del suolo od altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente;
- b) concimazioni superiori ai nutrienti asportati con la produzione foraggera e impiego di concimi minerali;
- c) uso di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione lungo le sponde dei fossati, lungo la viabilità rurale e nelle aree marginali tra i coltivi;
- d) introdurre in coltivazione le specie esotiche invasive elencate all'Allegato B delle Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte;
- e) concimazioni con prodotti di sintesi ed altre pratiche colturali non tradizionali che possano alterare la composizione floristica.

##### 2. È obbligatorio:

- a) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, la gestione degli spostamenti, il pernottamento e la distribuzione dei punti di abbeverata, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti ed alterare le caratteristiche della cotica.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) effettuare lo sfalcio dopo la fioritura delle graminacee;
  - b) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
  - c) effettuare almeno un intervento (pascolo o sfalcio) all'anno con le modalità prescritte dal piano pastorale;
  - d) integrare il pascolo con interventi di sfalcio meccanico, per eliminare eventuali specie invasive;
  - e) in caso di invasione di nitrofile è consigliato lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
  - f) effettuare, come ultimo ciclo di utilizzazione, un pascolamento turnato, con carico equilibrato con l'offerta;
  - g) favorire la conversione di seminativi verso prati stabili;
  - h) effettuare concimazioni utilizzando solo fertilizzanti di origine organica.

## **TITOLO IV MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE COLONIE DI CHIROTTERI PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO DELLA RETE NATURA 2000 IT1110050 "MULINO VECCHIO"**

Art. 23 Divieti, obblighi e buone pratiche per le colonie di Chiroterri che si trovano in edifici o infrastrutture

1. È vietato:
  - a) l'apposizione di barriere (muri, porte, cancelli o altro) che impediscano l'accesso dei pipistrelli per controllare l'accesso a parti sotterranee di edifici;
  - b) nei pressi di edifici ospitanti colonie riproduttive (estive) di pipistrelli la realizzazione ex novo o il potenziamento di impianti di illuminazione per motivi estetici, turistici, commerciali, pubblicitari;
  - c) nei periodi di presenza dei pipistrelli la chiusura degli accessi (porte, finestre, prese d'aria e simili) ai vani frequentati dalla colonia;
  - d) nei periodi di presenza dei pipistrelli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, rifacimento o adeguamento di impianti, cambiamenti di destinazione d'uso (compresi i casi di attivazione di forme di fruizione dopo lunghi periodi di inutilizzo), che interessino: tetti, sottotetti, scantinati o altri ambienti sotterranei, volumi (a qualsiasi livello rispetto al suolo) con soffitti non rivestiti da intonaco liscio;
  - e) nei periodi di presenza dei pipistrelli allestire estese impalcature esterne schermanti;
  - f) durante i periodi riproduttivi o di svernamento l'accesso ai locali in cui si rifugiano i chiroterri; sono fatti salvi i casi previsti da motivazioni di pubblica incolumità o studio scientifico;
  - g) durante il periodo tardo estivo (agosto-settembre) l'accesso ai locali in cui si rifugiano i chiroterri durante le ore notturne comprese tra il tramonto e l'alba.
2. È obbligatorio:
  - a) gli interventi di cui al comma 1 dalla lettera c) alla lettera f) possono essere effettuati solo nei periodi in cui i chiroterri non frequentano il sito (quindi con esclusione dal 1° maggio al 31 agosto per i siti riproduttivi, dall'inizio di novembre a fine marzo per i siti di svernamento); per tutti gli interventi deve essere presentato al soggetto gestore un progetto che preveda tutte le misure di mitigazione idonee a ridurre al minimo il rischio di diserzione del sito da parte dei chiroterri; tutti i progetti devono preventivamente essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza;
  - b) nel caso di edifici o manufatti pubblici del patrimonio culturale che ospitano colonie delle specie coloniali più vulnerabili, non è ammesso alcun intervento che possa causare la diserzione del sito, se non per motivazioni legate alla stabilità del manufatto o di sue parti; in questo caso il progetto deve prevedere la conservazione (totale o parziale) o la ricostituzione (totale o parziale) dei siti dei chiroterri e renderli disponibili prima del loro ritorno (per la riproduzione o lo svernamento).
3. Buone pratiche e attività da incentivare e per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) realizzazione di strutture o locali idonei all'insediamento dei chiroterri negli edifici pubblici o privati;
- b) realizzare interventi volti a rendere più idonei potenziali rifugi esistenti; tra gli interventi di miglioramento sono inclusi interventi di muratura per eliminare correnti d'aria e/o schermare la luce; aumentare le possibilità di appiglio intonacando le superfici lisce con materiali rugosi o rivestendole con materiali idonei (pietre, mattoni, legno); messa in posa di strutture artificiali quali laterizi forati o pannelli di materiale ruvido per creare intercapedini orizzontali (sui soffitti) o verticali (pareti laterali) al fine di creare interstizi dietro cui i pipistrelli possano trovare rifugio;
- c) informazione delle categorie di persone che possono essere fonte di disturbo, e accettazione, da parte delle medesime, di un codice di comportamento rispettoso che garantisca la tranquillità delle colonie nelle fasi biologiche sensibili;
- d) controllo dell'accesso delle persone mediante apposizione di barriere fisiche permeabili al transito dei chiroterri agli accessi del sito (cancelli/griglie con sbarre prevalentemente orizzontali e sufficientemente spaziate) o nei loro pressi (recinzioni);
- e) regolamentazione della fruizione in funzione delle esigenze della chiroterrofauna che utilizza il sito, adeguatamente caratterizzate attraverso attività di monitoraggio;
- f) ripristino di condizioni di accessibilità attraverso rimozione o modificazione di barriere fisiche non idonee al transito dei chiroterri, precedentemente collocate agli accessi del sito (porte, finestre, abbaini, accessi di altro tipo) per finalità varie (es.: controllo dell'accesso antropico o di fauna sgradita). Eventuale sostituzione con barriere fisiche permeabili al transito dei chiroterri agli accessi del sito (ad esempio: cancelli/griglie/telai con elementi prevalentemente orizzontali e sufficientemente spaziate, setti disposti a chicane) o nei loro pressi (recinzioni);
- g) conservazione delle condizioni di accessibilità attraverso periodico controllo di vegetazione schermante;
- h) ripristino di preesistenti migliori condizioni microclimatiche o realizzazione, ex novo, di miglioramenti microclimatici attraverso interventi gestionali (es.: interventi su aperture, apposizione di setti schermanti, utilizzo di vasche evaporanti, umidificatori, termoconvettori);
- i) ripristino delle condizioni naturali di oscurità all'interno del sito o nei suoi pressi attraverso disattivazione o gestione di impianti di illuminazione preesistenti in modo da garantire il rispetto delle esigenze dei chiroterri;
- j) ripristino delle condizioni naturali di oscurità all'interno del sito o incremento, ex novo, dell'oscurità interna attraverso altri interventi gestionali (ad esempio: chiusura di aperture in eccesso, apposizione di setti o teli ombreggianti);
- k) ripristino di preesistenti migliori condizioni per l'appiglio e il rifugio o realizzazione, ex novo, di condizioni di maggior idoneità all'appiglio e al rifugio attraverso interventi sulle superfici potenzialmente utilizzabili dai chiroterri (es.: rivestimento con materiali ruvidi, collocazione di manufatti che realizzino nicchie).

## TITOLO V MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

### INVERTEBRATI

Art. 24 Norme per gli ambienti con presenza di *Unio elongatulus*

1. È vietato:
  - a) alterazione della qualità degli ambienti acquatici, sia dei corsi d'acqua principali che marginali, mediante escavazione in alveo;
  - b) massicci interventi di ripopolamento ittico;
  - c) eccessivo prelievo idrico a scopo irriguo.
2. È obbligatorio:
  - a) adottare tutti gli interventi finalizzati alla conservazione e al mantenimento delle condizioni di naturalità dell'alveo e delle sponde dei corsi d'acqua dove è presente la specie.

### PESCI

Art. 25 Norme per gli ambienti con presenza di *Barbus plebejus*, *Cobitis bilineata*, *Telestes muticellus*

1. È obbligatorio:
  - a) conservare i corsi d'acqua e le aree con elementi morfologici idonei alla riproduzione, preservando la naturalità degli alvei;
  - b) In caso di interventi spondali o in alveo di messa in sicurezza, per motivi di pubblica utilità e per la difesa di insediamenti e infrastrutture, devono essere concordate con l'ente gestore tempistiche e modalità di prelievo di materiali inerti in modo da non interferire con i periodi riproduttivi e non distruggere le aree di frega.
2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
  - a) approfondire la ricerca riguardo l'ecologia delle specie;
  - b) aggiornare i dati riguardanti l'attuale distribuzione delle popolazioni;
  - c) gestire attivamente gli habitat relitti con interventi di recupero qualitativo delle acque e con la rinaturalizzazione degli elementi naturali compromessi;
  - d) censire, monitorare, ridurre ed eliminare eventuali scarichi fognari non collettati nei corsi d'acqua in cui sono presenti le specie, con particolare riguardo al monitoraggio sulla presenza di prodotti chimici.

Art. 26 Norme per gli ambienti con presenza di *Lampetra (Lethenteron) zanandreae*, *Cottus gobio*

1. È vietato:
  - a) immissioni, introduzioni e ripopolamenti di qualsiasi specie di ittiofauna o idrofauna. Sono ammessi gli interventi previsti dai Piani di Ripopolamento, dai progetti di reintroduzione e dai progetti di tutela di singole specie, senza

- l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) utilizzo delle risorgive per l'allevamento ittico o di idrofauna;
  - c) effettuare nuove captazioni idriche.
2. È obbligatorio:
- a) laddove presente *Letentheron zanandreae*, monitoraggio periodico delle stazioni (ogni 1-3 anni, in relazione alla vulnerabilità della stazione);
  - b) individuazione di fasce di rispetto (fasce tampone) per ridurre l'incidenza delle colture agrarie circostanti.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) rimboschimento delle fasce ripariali;
  - b) manutenzione periodica delle risorgive.

**Art. 27 Norme per gli ambienti con presenza di specie ittiche delle acque correnti - *Salmo marmoratus***

1. È vietato:
- a) immissioni, introduzioni e ripopolamenti di qualsiasi specie di ittiofauna o idrofauna. Sono ammessi gli interventi previsti dai Piani di Ripopolamento, dai progetti di reintroduzione e dai progetti di tutela di singole specie, senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza.
  - b) realizzazione di nuove captazioni idriche, derivazioni e/o sbarramenti, fatti salvi esclusivamente motivi di pubblica utilità previa valutazione di incidenza;
  - c) eseguire lavori in alveo e/o di sistemazione spondale durante i periodi di frega di *Salmo trutta marmoratus*.
2. È obbligatorio:
- a) verifica periodica del rispetto delle normative sulle captazioni idriche e sul rispetto del deflusso minimo vitale;
  - b) verifica periodica della qualità delle acque tramite appositi indici biotici;
  - c) programmazione degli interventi di manutenzione della vegetazione spondale, con interventi annuali da realizzarsi alternativamente su una sola delle due sponde e per tratti alternati non superiori a 500 metri lineari;
  - d) valutazione dell'indice di funzionalità fluviale e pianificazione di interventi volti alla riqualificazione del corso d'acqua;
  - e) censimento degli scarichi industriali, urbani o zootecnici, e in loro presenza redigere un piano per la riduzione dell'apporto inquinante;
  - f) regolamentazione dell'attività alieutica ai fini della ricostituzione di popolazioni strutturate e autosufficienti dal punto di vista trofico e riproduttivo.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) rinaturalizzazione di corsi d'acqua canalizzati o con alvei artificializzati;
  - b) rifacimento di opere di sistemazione idraulica con predisposizione di "scale di risalita" e aree artificiali di "frega" a valle di dighe e altri sbarramenti trasversali dei corsi d'acqua;
  - c) rimboschimento delle fasce ripariali.
  - d) conversione delle colture intensive in aree naturali o agricole a basso impatto;
  - e) creazione e rispetto di fasce tampone lungo i cigli di sponda laddove insistano aree agricole.

## ANFIBI

Art. 28 Norme per gli ambienti con presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee - *Triturus carnifex*, *Rana dalmatina*

1. È vietato:
  - a) distruzione o alterazione dei siti riproduttivi e degli habitat terrestri in un intorno di 500 metri dagli stagni;
  - b) prosciugamento di piccoli specchi d'acqua nel periodo da febbraio a giugno compresi;
  - c) introduzione di ittiofauna e idrofauna di qualsiasi specie nei siti riproduttivi, in fossi e canali ad essi collegati o in stagni adiacenti;
  - d) utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica.
2. È obbligatorio:
  - a) cartografia dettagliata dei siti riproduttivi;
  - b) monitoraggio annuale dei siti per verificarne lo stato di conservazione;
  - c) adozione di misure per la difesa delle specie dai predatori, in particolare da ittiofauna e gamberi alloctoni:
    - creazione di siti riproduttivi alternativi nelle vicinanze (< 500 metri);
    - in alternativa, qualora possibile, bonifica dei siti riproduttivi in caso di presenza di ittiofauna o gamberi alloctoni, previo prosciugamento temporaneo (eventualmente anche saltando una stagione riproduttiva) o l'utilizzo di sostanze idonee all'eliminazione dell'ittiofauna; tali interventi di bonifica saranno effettuati nel periodo in cui gli anfibi sono assenti dallo stagno (settembre-dicembre).
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
  - a) creazione nuovi siti riproduttivi, anche a rotazione, ogni 3-4 anni o più;
  - b) mantenimento di zone umide e pozze;
  - c) ricostituzione o creazione di habitat terrestri idonei alla fase terrestre della specie e fasce tampone per 500 metri intorno ai siti riproduttivi (prati stabili, siepi, boschetti);
  - d) creazione di strutture atte a prevenire l'investimento degli animali da parte del traffico veicolare.

## RETTILI

Art. 29 Norme per gli ambienti con presenza di *Elaphe longissima*

1. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
  - a) incentivare il mantenimento degli elementi ecotonali rifugio per rettili, mantenimento di piccoli siti di rifugio, quali ad esempio piccole cataste di legna anche con tronchi cavi;
  - b) azioni di sensibilizzazione e informazione su erpetofauna e habitat connessi;
  - c) creazione di tunnel di attraversamento stradale.

Art. 30 Norme per gli ambienti con presenza di *Coluber (Hierophis) viridiflavus*

1. È una specie ad ampia diffusione ed adattabile a diverse situazioni ambientali tanto da non presentare al momento nessun problema di conservazione, comunque valgono le norme per gli ambienti agricoli di cui al Capo V delle misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte.



Art. 31 Norme per gli ambienti con presenza di *Lacerta (viridis) bilineata* e *Podarcis muralis*

1. Per queste specie valgono le norme per gli ambienti agricoli di cui al Capo V delle misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte.

## UCCELLI

Art. 32 Norme per gli ambienti con presenza di *Alcedo attui*

Sedentaria e nidificante in Regione; per la nidificazione la specie necessita di pareti nude sabbiose o argillose, o comunque a consistenza non troppo compatta, in cui scavare il nido, e di raccolte d'acqua non troppo distanti in cui pescare; talvolta utilizza anche cavità naturali o artificiali in pareti verticali; in migrazione e svernamento frequenta tutte le zone umide che gli consentano di pescare da posatoi sporgenti sull'acqua.

1. È vietato:
  - a) artificializzazione delle sponde di fiumi laghi e stagni, fatti salvi progetti connessi a esigenze di sicurezza idraulica, da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza;
  - b) nei periodi di nidificazione è vietata la distruzione di siti di nidificazione accertati, anche in relazione a lavorazioni di materiali inerti derivanti da attività estrattiva.
2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
  - a) realizzazione di siti riproduttivi artificiali (ad esempio: argini in materiale misto, fangoso-sabbioso, meglio se a vari strati con pareti verticali riparate dai venti dominanti e a contatto con l'acqua).

Art. 33 Norme per gli ambienti con presenza di *Ardea alba*, *Egretta garzetta*

*Egretta garzetta* è nidificante, migratrice regolare e frequenta le zone umide con bassi fondali e poca vegetazione emergente o galleggiante sull'acqua: fiumi, torrenti, paludi, laghi.

*Ardea alba* è svernante, potenzialmente nidificante (Nidifica in canneti con nido a terra o poco rialzato dal suolo).

1. È vietato:
  - a) disturbo antropico nel periodo riproduttivo (marzo-luglio);
  - b) abbattere gli alberi con nidi presenti anche al di fuori del periodo di nidificazione.
  - c) eliminazione e danneggiamento dei canneti e di formazioni vegetali igrofile ove la specie nidifica vi è nidificazione.
  - d) disturbo antropico in periodo di nidificazione, comprese attività di pesca, fotografia, birdwatching, fatti salvi motivi di ricerca, previo assenso del soggetto gestore.
2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
  - a) costituire zone boscate e vegetate isolate dalla terra ferma in contesti di acque basse e laghi per favorire l'insediamento di colonie di *Egretta garzetta*;
  - b) Costituzione di zone umide con impianti a *Phragmites* idonee alla nidificazione di *Ardea alba*.

Art. 34 Norme per gli ambienti con presenza di *Dendrocopos maior*, *Dendrocopos minor*, *Dryocopus martius*

Nidificanti regolari i primi due, il picchio nero non è ancora stato accertato come nidificante ma solo segnalato.

1. È vietato:
  - a) Valgono le indicazioni previste alle Norme per la conservazione di alberi destinati all'invecchiamento di interesse potenziale per l'entomofauna e per i chiroteri. In particolare, fatti salvi motivi di sicurezza, è vietato l'abbattimento di alberi con nidi di picchio e di alberi con diametro superiore a 30 cm che rechino tracce di scavi di alimentazione o con nidi attivi e non.

## ALLEGATO A

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali nel sito Rete Natura 2000 IT1110050 “Mulino Vecchio”

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)	Codici All. I Direttiva Habitat
Ambienti forestali	Vegetazione ripariale arborea	9160, 91E0*, 91F0
Acque correnti	Vegetazione ripariale arborea	3270, 91E0*, 91F0
Ambienti agricoli	Praterie	6510

\* Habitat prioritario / (\*) Habitat prioritario se ricco di orchidee

Tab. 2 – Elenco delle specie dal Formulario Standard, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive Habitat e Uccelli

Specie riferite all'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE ed elencate nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE per le quali è stato proposto l'inserimento nella tabella 3.2 del formulario standard:

GRUPPO	CODICE	NOME SCIENTIFICO
B	A229	<i>Alcedo atthis</i>
B	A027	<i>Ardea alba</i>
F	1137	<i>Barbus plebejus</i>
F	5304	<i>Cobitis (taenia) bilineata</i>
F	1163	<i>Cottus gobio</i>
B	A236	<i>Dryocopus martius</i>
B	A026	<i>Egretta garzetta</i>
F	6152	<i>Lethenteron zanandreae</i>
B		<i>Oriolus oriolus</i>
F	1107	<i>Salmo marmoratus</i>
F	5331	<i>Telestes muticellus</i>
A	1167	<i>Triturus carnifex</i>

1. Altre specie importanti della flora e della fauna, inserite in tabella 3.3 del formulario standard:

GRUPPO	CODICE	NOME SCIENTIFICO
R	1284	<i>Coluber (Hierophis) viridiflavus</i>
R	1281	<i>Elaphe longissima</i>
I	1026	<i>Helix pomatia</i>

GRUPPO	CODICE	NOME SCIENTIFICO
R		<i>Lacerta (viridis) bilineata</i>
R	1256	<i>Podarcis muralis</i>
A	1209	<i>Rana dalmatina</i>
I	1033	<i>Unio elongatulus</i>

Altre specie importanti della flora e della fauna, per le quali è stato proposto l'inserimento in tabella 3.3 del formulario standard:

GRUPPO	CODICE	NOME SCIENTIFICO
B		<i>Dendrocopos maior</i>
B		<i>Dendrocopos minor</i>
F		<i>Padogobius martensii</i>
A		<i>Rana dalmatina</i>
M		<i>Sciurus vulgaris</i>
A		<i>Triturus vulgaris</i>

Tab. 3 - Elenco delle specie forestali autoctone sporadiche

*Acer campestre,*  
*Ulmus laevis,*  
*Ulmus minor,*  
*Prunus avium,*  
*Prunus padus,*  
*Malus sylvestris,*  
*Pyrus pyraister,*  
*Sorbus domestica,*  
*Tilia platyphyllos.*

## ALLEGATO B: specie alloctone invasive

### 1. Specie animali alloctone

ENTITÀ	PROBLEMATICHE
Scoiattolo americano ( <i>Sciurus carolinensis</i> )	X
Gamberi d'acqua dolce alloctoni (tutte le specie)	X
Rana toro ( <i>Lithobates catesbeianus</i> )	X
Rane verdi alloctone (Rana, o Pelophylax, ridibunda sensu lato)	X
Nutria ( <i>Myocastor coypus</i> )	X
Testuggini palustri (tutte le specie tranne <i>Emys orbicularis</i> )	X
Molluschi ( <i>Corbicula fluvialis</i> , <i>Anodonta woodiana</i> , <i>Arion lusitanicum</i> , <i>Dreissena Polymorpha</i> )	
Specie ittiche alloctone	
Pesce rosso e Carassio ( <i>Carassius</i> , tutte le specie)	
Gobione europeo ( <i>Gobio gobio</i> , ad eccezione del taxon padano, <i>G. benacensis</i> )	
Persico sole ( <i>Lepomis gibbosus</i> )	
Persico trota ( <i>Micropterus salmoides</i> )	
<i>Pseudorasbora</i> ( <i>Pseudorasbora parva</i> )	
Rodeo amaro ( <i>Rhodeus sericeus</i> )	

### 2. Specie vegetali alloctone

L'elenco delle specie esotiche invasive vegetali della Regione Piemonte è quello riportato nella DGR n. 46-5100 del 18/12/2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione" e successive modifiche e integrazioni".

Per quanto riguarda la gestione di tali specie si rimanda alle schede monografiche redatte dal Gruppo di Lavoro Regionale sulle specie esotiche vegetali, consultabili sulla pagina web: [http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela\\_amb/esoticheInvasive.htm](http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm).